

Bonus di 550 Euro per il part-time ciclico: domande entro il 15 dicembre 2023



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che il decreto Aiuti ha previsto, per il 2022, il riconoscimento di una **indennità una tantum di 550 euro** ai **dipendenti privati** titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a **tempo parziale ciclico verticale** e in possesso di specifici requisiti.

Il **decreto Anticipi** (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145) **conferma l'indennità anche per il 2023 e specifica che l'indennità 2022 è riconosciuta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time** (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a 20 settimane.

Viene quindi **ampliata la platea degli aventi diritto all'una tantum per il 2022 e per il 2023**. I lavoratori possono presentare **domanda dal 13 novembre al 15 dicembre 2023** attraverso il servizio dedicato presente sul sito Inps, dopo essersi autenticati con la propria identità digitale.

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

Premessa

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, all'articolo 18, rubricato "Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico", ha **fornito l'interpretazione autentica della previsione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, c.d. decreto Aiuti** (disposizione introduttiva dell'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico), e ha **altresi previsto, anche per l'anno 2023, una indennità *una tantum* a favore della medesima categoria di lavoratori.**

Indennità una tantum per l'anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico

Inps con messaggio n.3977 del 11.11.2023 ha annuncia che **possono inviare la domanda in relazione al bonus 2022 anche i titolari di contratti part-time orizzontale o misto** poiché l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023, attraverso **l'interpretazione autentica dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti**, chiarisce che: *"La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa"*.

Dunque, la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai **titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali**, purché tali rapporti di lavoro siano:

- caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

L'indennità una tantum per l'anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che:

- siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa;
- il lavoro deve essere stato complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
- il lavoratore non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico;
- non sia percettore della NASpI;

Osserva

L'Inps ha precisato che **il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell'ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum, sia titolare della**

prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

- non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Indennità una tantum per l'anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico

Come detto, il decreto-legge n. 145/2023, all'articolo 18, comma 2, prevede il riconoscimento di una **indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l'anno 2023**, a favore dei **lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022**.

Nello specifico, **l'indennità è riconosciuta:**

- ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell'anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale,
- il lavoro deve essere stato caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;
- il lavoratore, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro, riferiti al contratto dell'anno 2022, deve poter far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Osserva

Per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane. Per gli **assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, il periodo continuativo è parametrato in giornate.

- il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, diverso da quello a tempo parziale ciclico;
- il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere percettore della NASpI;
- il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Osserva

L'indennità una tantum è dunque incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche *pro quota*, dell'Assicurazione generale obbligatoria (**AGO**) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della **Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con

l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. **APE sociale**).

L'indennità:

- **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- **per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.**

La domanda

Le domande per l'accesso alle indennità possono essere presentate entro il **15 dicembre 2023**.

Per procedere con la domanda si deve accedere alla pagina Inps alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

Osserva

In alternativa al sito dell'Inps, l'indennità una tantum può essere richiesta:

- ✓ **tramite il servizio di Contact Center Multicanale**, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- ✓ attraverso gli **Istituti di patronato**.

Se si utilizza la procedura on line messa a disposizione dall'Inps, dopo essersi autenticati con la propria identità digitale, è necessario selezionare, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione:

- "Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022";
- "Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023".

Osserva

I lavoratori possono:

- ✓ presentare le **domande sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023** se in precedenza, non ne avevano presentata alcuna;
- ✓ presentare **solo la domanda riferita all'anno 2023** se l'avevano già presentata per l'anno 2022 a prescindere dall'esito della stessa. In questo caso le domande riferite all'anno 2023 vengono rese disponibili con i dati precompilati;
- ✓ per coloro che hanno **presentato domanda per il 2022 e sia stata respinta**, è prevista la possibilità di proporre riesame ma non è consentito inoltrare una nuova domanda per lo stesso anno.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande sono le seguenti:

- **SPID** di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (**CIE**);
- Carta nazionale dei servizi (**CNS**).

Fine della Circolare N° 64/2023